



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali

Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201308

e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it

Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.



CIRCOLARE N. 4/EL/2024

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Dipartimento enti locali, agricoltura,
ambiente e cooperazione

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Commissariato del Governo
per la provincia di Trento

Al Commissariato del Governo
per la provincia di Bolzano

Ai Presidenti delle Commissioni
elettorali circondariali
di Trento e Rovereto

Ai/Alle Presidenti delle Sottocommissioni
elettorali circondariali della Provincia di Trento

Al Comitato provinciale per le comunicazioni
di Trento (CORECOM)
presso il Consiglio provinciale di Trento

Al Comitato provinciale per le comunicazioni
di Bolzano (CORECOM)
presso il Consiglio provinciale di Bolzano

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni
della provincia di Bolzano

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino-Alto Adige

Oggetto: Turno elettorale generale 2025. Articolo 217-bis del CEL (“Disposizioni particolari per il turno generale”). Portata e ambito applicativo. Cronoprogramma del turno elettorale generale.

Con il decreto del Presidente della Regione n. 21 del 19 dicembre 2024 sono stati indetti i comizi elettorali per il turno generale 2025.

Le elezioni per il rinnovo degli organi della generalità dei comuni della regione (157 comuni della provincia di Trento e 111 comuni della provincia di Bolzano, oltre ai consigli circoscrizionali delle Città di Trento e di Bolzano) avranno luogo nella giornata di **domenica 4 maggio 2025**. L’eventuale turno di ballottaggio avrà luogo nella giornata di domenica 18 maggio 2025.

Nel turno elettorale generale 2025 troveranno applicazione per la prima volta le modifiche di alcuni termini del procedimento preparatorio recate dal nuovo articolo 217-bis (Disposizioni particolari per il turno generale), introdotto nel CEL dalla legge regionale 1 agosto 2022, n. 5 ed ulteriori modifiche recate dalla legge regionale di stabilità 2025 e dalla legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2025.

La legge regionale 1 agosto 2022, n. 5 ha introdotto nel CEL l’articolo 217-bis (Disposizioni particolari per il turno generale) che modifica alcuni termini del procedimento preparatorio del (solo) turno elettorale generale.

Un primo pacchetto di modifiche incide sulle primissime fasi del procedimento elettorale preparatorio, anticipando di 14 giorni i termini di alcuni passaggi essenziali per la buona riuscita del procedimento elettorale.

Ulteriori modifiche ampliano taluni termini stabiliti per le attività delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e degli uffici regionali.

Considerandole nel loro insieme, le anticipazioni e l’ampliamento dei termini del procedimento elettorale preparatorio hanno lo scopo evidente – ed espressamente dichiarato nella relazione al d.d.l. che è poi sfociato nella LR 5/2022 – di aumentare il tempo a disposizione delle commissioni o sottocommissioni elettorali circondariali (per l’esame e l’ammissione delle candidature) e degli uffici regionali (per le successive attività relative alla stampa e al controllo di schede e manifesti elettorali). Tempi particolarmente compresi per la mole di attività di controllo richiesta in occasione del turno elettorale generale.

Si richiamano di seguito le modifiche introdotte dall’articolo 217-bis del CEL e da successivi interventi legislativi, seguendo l’ordine cronologico del procedimento elettorale preparatorio.

INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

L’atto iniziale del procedimento elettorale preparatorio è costituito dall’indizione dei comizi elettorali con decreto del presidente della regione, d’intesa col commissario del governo per la provincia interessata e col presidente della corte di appello di Trento e sentito il presidente della provincia (articolo 219, comma 1, del CEL).

Il termine per l’indizione delle elezioni è stato anticipato di 14 giorni, dal sessantesimo al settantaquattresimo giorno precedente quello della votazione (art. 217-bis lett. a).

Come si è detto il decreto di indizione dei comizi elettorali è già stato adottato dal Presidente della regione in data 19 dicembre 2024.

PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO

La data delle elezioni, stabilita con decreto del presidente della regione, è partecipata al sindaco di ciascun comune interessato, che ne dà avviso agli elettori mediante affissione di un manifesto (articolo 219, comma 1, del CEL).

Il termine per l'affissione del manifesto è stata anticipata di 14 giorni, dal quarantacinquesimo al cinquantanovesimo giorno prima della data delle elezioni (art. 217-*bis* lett. a).

Per il turno elettorale generale del prossimo anno il termine per la pubblicazione del manifesto scadrà il giorno **giovedì 6 marzo 2025**.

PROTEZIONE DI CONTRASSEGNI TRADIZIONALI

Si tratta di un adempimento facoltativo: i partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la presidenza della provincia i propri contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni dei consigli comunali della provincia (articolo 220, comma 1, del CEL).

Il termine per tale deposito – lo si ribadisce, facoltativo – è stato anticipato di 14 giorni: non prima delle ore 8.00 del cinquantanovesimo e non oltre le ore 20.00 del cinquantottesimo giorno antecedente quello della votazione (art. 217-*bis* lett. a).

Per il turno elettorale generale del prossimo anno il termine scadrà **nel periodo tra le ore 8.00 di giovedì 6 marzo e le ore 20.00 di venerdì 7 marzo 2025**.

Conseguentemente viene anticipato il termine per la pubblicazione sul sito internet della provincia dei contrassegni depositati presso la giunta provinciale (art. 220, comma 9, e art. 217-*bis* lett. a): dal trentasettesimo al cinquantunesimo giorno antecedente quello della votazione.

Per il turno elettorale generale del prossimo anno il termine scadrà il giorno **venerdì 14 marzo 2025**.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Il periodo utile per la presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati (articolo 242, comma 4, del CEL) è stato anticipato di 14 giorni: nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il cinquantunesimo giorno e le ore 12.00 del quarantasettesimo giorno antecedente quello della votazione, domenica esclusa (art. 217-*bis* lett. a).

Per il turno elettorale generale del prossimo anno il periodo utile per la presentazione delle candidature cadrà **nell'orario d'ufficio dei giorni venerdì 14 marzo, sabato 15 marzo, lunedì 17 marzo e martedì 18 marzo fino alle ore 12.00**.

È stato conseguentemente anticipato il termine entro il quale il segretario comunale (o il dipendente comunale da lui delegato) provvederà a rimettere gli atti presentati alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio (articolo 242, comma 5, del CEL): nel pomeriggio del quarantasettesimo giorno antecedente quello della votazione.

Per il turno elettorale generale del prossimo anno il termine scadrà nel **pomeriggio del giorno martedì 18 marzo 2025**.

Si richiama quindi l'attenzione sulla necessità di informare tempestivamente la generalità dei cittadini-elettori, gli amministratori comunali, i partiti, i movimenti e i raggruppamenti politici, dei termini per la presentazione delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale in occasione del turno generale del 2025.

AMPLIAMENTO DEI TERMINI PER L'ESAME E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Come si è detto le modifiche introdotte al procedimento elettorale preparatorio con l'anticipazione delle primissime fasi hanno lo scopo di aumentare il tempo a disposizione delle commissioni o sottocommissioni elettorali circondariali per i controlli delle candidature e relativi allegati.

È stato dunque aumentato di due giorni il tempo a disposizione delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, posticipando il termine per effettuare le complesse verifiche previste dall'articolo 244, comma 1, del CEL (esame e ammissione delle candidature).

I lavori delle commissioni/sottocommissioni dovranno concludersi entro il quinto giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature (art. 217-*bis* lett. b).

Per il turno elettorale generale del prossimo anno il termine scadrà il giorno **domenica 23 marzo 2025**.

Conseguentemente è stato pure posticipato entro il quinto giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature il termine previsto dal comma 4 dello stesso articolo 244 del CEL in relazione alla possibilità per i delegati di ciascuna lista di prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alla lista (art. 217-*bis* lett. c).

Per il turno elettorale generale del prossimo anno anche tale termine scadrà il giorno **domenica 23 marzo 2025**.

Così pure è stato posticipato – entro le ore 9.00 del sesto giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature – il termine entro il quale la commissione o sottocommissione elettorale circondariale si riconvoca per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione e accettare nuovi contrassegni (art. 217-*bis* lett. d).

Per il turno elettorale generale del prossimo anno il termine scadrà **entro le ore 9.00 del giorno lunedì 24 marzo 2025**.

Da ultimo, la legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2025 ha inserito nell'art. 217-*bis*, comma 1, una nuova lettera d-*bis*).

Come noto, i cittadini di altro Stato dell'Unione Europea che intendano candidare alla carica di consigliere comunale – e che non siano già iscritti alla lista elettorale aggiunta – possono presentare domanda di iscrizione (e ottenere dal comune il relativo attestato) non oltre il quinto giorno successivo alla pubblicazione del manifesto elettorale (art. 3 d.lgs. n. 197/1996), ossia entro il quarantesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Tale termine viene a scadere successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle liste che – come si è detto – è stato anticipato alle ore 12.00 del quarantasettesimo giorno antecedente quello della votazione (art. 217-*bis* lett. a).

L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta ovvero l'attestazione dell'avvenuta richiesta di iscrizione è condizione di ammissibilità della candidatura: in sede di esame ed ammissione delle candidature la commissione o sottocommissione elettorale potrebbe dunque accertare l'assenza di iscrizione e di attestato della avvenuta richiesta di iscrizione di un cittadino di altro Stato UE e

dovrebbe ricusarne la candidatura, pur non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione della richiesta di iscrizione.

La nuova lettera d-*bis*) dell'art. 217-*bis* ha pertanto previsto che la commissione o sottocommissione elettorale circondariale si riunirà nuovamente il 39° giorno antecedente la data delle elezioni (**mercoledì 26 marzo 2025**) qualora, in sede di esame e ammissione delle candidature ai sensi dell'art. 244 del CEL fosse risultata l'assenza dell'attestato relativo all'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta dei candidati a consigliere da parte dei cittadini di altro Stato dell'UE che non siano già iscritti nella lista stessa. A questo punto, se la commissione elettorale accerta nuovamente l'assenza dell'attestato ed essendo ormai scaduto il termine per presentare la richiesta di iscrizione alla lista elettorale aggiunta, la candidatura sarà ricusata.

INVARIANZA DEI TERMINI ALTRIMENTI COLLEGATI ALL'INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI O ALLA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI – ESCLUSIONE DI EFFETTI ULTRONEI

I termini per l'indizione delle elezioni e per la pubblicazione del relativo manifesto di indizione dei comizi elettorali sono assunti a riferimento da numerose norme – regionali e statali – che prevedono adempimenti, limitazioni o divieti, non sempre strettamente attinenti alle operazioni e attività preparatorie del procedimento elettorale.

Si pensi, solo per fare alcuni esempi, alla disciplina in materia di par condicio; alla disciplina in materia di (limiti alla) comunicazione istituzionale delle pp.aa.; alle norme ordinamentali che limitano l'operatività dei consigli comunali agli atti urgenti dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali; alla disciplina per la tenuta e la revisione delle liste elettorali; alla disciplina relativa all'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n 1.

Giova ribadire ancora una volta che le modifiche al procedimento elettorale preparatorio del turno elettorale generale, recate dall'articolo 217-*bis* introdotto nel CEL dalla LR n. 5/2022, sono strettamente strumentali alla finalità di aumentare il tempo a disposizione delle commissioni o sottocommissioni elettorali circondariali (per l'esame e l'ammissione delle candidature) e degli uffici regionali (per le successive attività relative alla stampa e al controllo di schede e manifesti elettorali).

Pertanto, gli effetti dell'anticipazione di 14 giorni dei termini relativi all'indizione dei comizi elettorali/pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali devono rimanere circoscritti agli ambiti strettamente inerenti al procedimento elettorale preparatorio del solo turno elettorale generale e limitatamente alla finalità più volte ricordata (anticipare il primo "segmento" del procedimento elettorale preparatorio per ricavare maggiore tempo per le attività delle commissioni elettorali e degli uffici regionali).

Restano dunque esclusi effetti ultronei rispetto a norme che assumano altriamenti a riferimento il termine per l'indizione dei comizi elettorali o alla pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali per disciplinare adempimenti, limiti o divieti, la cui eventuale anticipazione non comporterebbe alcun effetto rispetto al lasso temporale a disposizione delle commissioni elettorali e degli uffici regionali per i rispettivi adempimenti.

L'articolo 217-*bis* del CEL si premura di escludere espressamente tali effetti, stabilendo che:

- ai fini di quanto previsto dagli articoli 43, comma 3, e 46, comma 2, del CEL si intende il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione (art. 217-*bis* lett. a-ter). **Pertanto i consigli comunali potranno adottare tutti i provvedimenti di propria competenza (salve le limitazioni stabilite eventualmente dalle norme provinciali) fino al 20 marzo 2025.** Dopo tale data i consigli comunali potranno adottare solo gli atti urgenti. Si ricorda che il CEL non prevede alcuna limitazione ai poteri della giunta comunale nel periodo pre elettorale;

- con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 32, quarto comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni rimane fermo che le variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dello stesso articolo 32 si effettuano non oltre il termine dei 45 giorni anteriori alle elezioni previsto in via ordinaria per la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 217-bis lett. e) ossia **giovedì 20 marzo 2025**;
- per data di pubblicazione del manifesto ai fini degli adempimenti recati dal DPR 1 febbraio 1973, n. 50 e successive modificazioni si intende il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione, ossia **giovedì 20 marzo 2025** (art. 217-bis lett. f);
- per data di pubblicazione del manifesto ai fini degli ulteriori adempimenti, limiti o divieti previsti dalla disciplina statale applicabile alle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni della regione si intende il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione (art. 217-bis lett. g). Pertanto in materia di par condicio, in materia di (limiti alla) comunicazione istituzionale delle pp. aa. e di altri divieti o limiti per data di pubblicazione del manifesto si intende sempre il 45° giorno antecedente la data delle elezioni (ossia **giovedì 20 marzo 2025**).

Dunque, anche al di là delle esclusioni espressamente operate dalla LR n. 5 del 2022, nei casi dubbi il criterio ermeneutico che dovrà guidare l'interprete nella lettura dell'articolo 217-bis del CEL sarà quello teleologico-finalistico: le anticipazioni di termini stabilite dall'articolo 217-bis del CEL non troveranno applicazione nelle ipotesi in cui l'eventuale anticipazione dei termini non comporterebbe alcun aumento del tempo a disposizione delle commissioni/sottocommissioni elettorali circondariali (per l'esame e l'ammissione delle candidature) e degli uffici regionali (per le successive attività relative alla stampa e al controllo di schede e manifesti elettorali).

Infine, la lettera h) del primo comma dell'articolo 217-bis del CEL prevede espressamente che “per quanto non previsto da questo articolo, trovano applicazione le norme previste per i turni ordinari”.

POSTICIPO ORARIO DI CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

Da ultimo, la legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2025 ha modificato, limitatamente al turno generale, l'orario di chiusura della votazione (art. 217-bis lett. d-ter del CEL) posticipandolo dalle ore 21.00 alle ore 22.00.

Rimane invariato, alle ore 7.00 del giorno fissato per la votazione, l'orario di ricostituzione dell'ufficio elettorale – apertura della votazione (art. 262 del CEL).

Pertanto **gli elettori potranno votare nella giornata di domenica 4 maggio 2025 e, nel caso di turno di ballottaggio, nella giornata di domenica 18 maggio 2025 dalle ore 7.00 alle ore 22.00.**

Gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche dopo le ore 22.00.

AUMENTO DEL 20% DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI

I compensi spettanti al presidente, al segretario e agli scrutatori dell'ufficio elettorale di sezione sono rideterminati annualmente con decreto del presidente della regione in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT (art. 232, c. 4, CEL).

La legge regionale di stabilità 2025 ha disposto l'aumento del 20% dei compensi aggiornati al 2025.

Il maggior onere derivante dall'aumento dei compensi sarà rimborsato dalla Regione ai comuni.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
Loretta Zanon
firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF

Per ulteriori informazioni è a disposizione Paolo Franceschi tel. 0461 201037
e-mail paolo.franceschi@regione.taa.it.